

COMUNE DI MESSINA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE**



INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Disposizioni linguistiche
- Art. 3 Titolari dei diritti di partecipazione
- Art. 4 Carta elettorale

TITOLO II

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E INIZIATIVE

CAPO I

ISTANZE

- Art. 5 Oggetto
- Art. 6 Modalità di presentazione
- Art. 7 Esito e comunicazioni

CAPO II

PETIZIONI

- Art. 8 Oggetto
- Art. 9 Sottoscrittori e Promotori delle Petizioni
- Art. 10 Raccolta delle firme
- Art. 11 Autenticazione delle firme
- Art. 12 Deposito della Petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità
- Art. 13 Trattazione della Petizione indirizzata al Sindaco
- Art. 14 Trattazione della Petizione indirizzata al Consiglio Comunale

CAPO III

PROPOSTE

- Art. 15 Oggetto
- Art. 16 Sottoscrittori e Promotori delle Proposte
- Art. 17 Collaborazione degli Uffici e Accordi
- Art. 18 Raccolta delle firme, autenticazione, deposito
- Art. 19 Verifica dell'ammissibilità della Proposta
- Art. 20 Esito della Proposta

CAPO IV
INIZIATIVE

- Art. 21 Oggetto
- Art. 22 Sottoscrittori e Promotori delle Iniziative
- Art. 23 Collaborazione degli Uffici
- Art. 24 Raccolta delle firme, autenticazione, deposito e ammissibilità
- Art. 25 Esito della Iniziativa

TITOLO III
DIRITTO DI UDIENZA E CONSULTAZIONI

CAPO I
DIRITTO DI UDIENZA

- Art. 26 Oggetto e finalità
- Art. 27 Modalità ed Esito

CAPO II
CONSULTAZIONI

- Art. 28 Oggetto
- Art. 29 Tempi e modalità di presentazione della Richiesta di Consultazione
- Art. 30 Tempi e modalità di convocazione
- Art. 31 Esito delle Consultazioni
- Art. 32 Consultazioni indette dal Consiglio Comunale e dai Consigli di Circoscrizione
- Art. 33 Altre forme di Consultazione

TITOLO IV
REFERENDUM COMUNALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 34 Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali
- Art. 35 Il Quesito referendario
- Art. 36 Il Comitato dei garanti
- Art. 37 Giudizio di ammissibilità
- Art. 38 Data e modalità di effettuazione del Referendum
- Art. 39 Disciplina della propaganda referendaria

CAPO II
REFERENDUM DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA O ABROGATIVO

- Art. 40 Richiesta di Referendum Abrogativo
- Art. 41 Modalità di promozione e revoca del Referendum Abrogativo
- Art. 42 Raccolta delle firme e autenticazione

- Art. 43 Deposito delle firme
Art. 44 Verifica della raccolta delle firme a cura del Segretario comunale oppure del funzionario all'uopo delegato
Art. 45 Improcedibilità della richiesta referendaria per mancanza del numero necessario di sottoscrizioni
Art. 46 Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo

CAPO III
REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 47 Modalità di promozione, questione sospensiva e revoca del Referendum Consultivo

CAPO IV
REFERENDUM PROPOSITIVO

- Art. 48 Modalità di promozione e revoca del Referendum Propositivo

CAPO V
INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

- Art. 49 Indizione del Referendum
Art. 50 Aveni diritto al voto
Art. 51 Competenze della Giunta Municipale
Art. 52 Schede
Art. 53 Scrutinio
Art. 54 Risultato della consultazione referendaria
Art. 55 Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

CAPO VI
NORME FINALI

- Art. 56 Spese
Art. 57 Norma di rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca la disciplina attuativa dei seguenti istituti previsti dal Titolo III Capo IV dello Statuto comunale, per consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune:
 - Istanza (art. 24 dello Statuto);
 - Petizioni (art. 25 dello Statuto);
 - Proposte (art. 26 dello Statuto);
 - Iniziative (art. 27 dello Statuto);
 - Diritto di udienza (art. 28 dello Statuto);
 - Consultazioni popolari (art. 33 dello Statuto);
 - Referendum (art. 29 e 30 dello Statuto).
2. Il Comune di Messina riconosce la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale ed all'attività amministrativa come condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica della comunità messinese. Gli istituti disciplinati nel presente regolamento garantiscono la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, come un diritto fondamentale al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità, la moralità e la economicità delle funzioni e dei servizi dell'Ente
3. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Disposizioni linguistiche

Di seguito le denominazioni maschili di persone si riferiscono ad entrambi i sessi.

Art. 3

Titolari dei diritti di partecipazione

1. A norma dell'art. 14 comma 4 dello Statuto, sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, gli stranieri e gli apolidi maggiorenni domiciliati nel territorio comunale e i cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune.
2. A tali soggetti viene rilasciato un documento che li abilita all'esercizio dei diritti contemplati nel presente regolamento.

Art. 4

Carta elettorale

1. Per facilitare la partecipazione dei cittadini il Comune può – come previsto dall'art 34 dello Statuto -, soprattutto in occasione di consultazioni popolari o referendarie, predisporre una carta elettorale, che distribuisce a tutti i soggetti titolari del diritto alla partecipazione.
2. L'amministrazione provvede alla distribuzione della carta elettorale anche ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età e non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno d'età.
3. La carta elettorale è attribuita su richiesta anche agli stranieri o apolidi che sotto la propria responsabilità dichiarino di esercitare la propria prevalente attività di lavoro o di studio nel

comune. Non possono partecipare ai referendum coloro che, su richiesta, hanno ottenuto la carta elettorale tre mesi prima dello svolgimento dello stesso.

4. Solo sulla carta elettorale distribuita ai cittadini è raffigurato lo stemma del comune.
5. La carta è di colore differente a seconda delle diverse circoscrizioni di appartenenza dei titolari di essa.

TITOLO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E INIZIATIVE

CAPO I ISTANZE

Art. 5

Oggetto

L'istanza, sottoscritta anche da un solo titolare dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 3, ha ad oggetto interpellanze od interrogazioni su specifici aspetti, di interesse generale o collettivo inerenti all'attività amministrativa dell'ente, o sulla priorità dei programmi politici.

Art. 6

Modalità di presentazione

1. Le istanze sono indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificabili.
3. Possono essere presentate:
 - sottoscrivendole presso l'URP- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico- in presenza di un dipendente addetto all'ufficio;
 - a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
 - inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
 - sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica;
 - tramite PEC.
4. All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.

Art. 7

Esito e comunicazioni

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere su relazione degli organi o degli uffici competenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Se l'istanza è rivolta a seguito dell'emanazione di un atto di urgenza, il suddetto termine è di dieci giorni.
2. L'Ufficio competente provvede a darne immediata notizia agli interessati.

CAPO II PETIZIONI

Art. 8

Oggetto

1. Attraverso la petizione i titolari dei diritti di partecipazione pongono all'attenzione dell'Amministrazione comuni necessità o chiedono adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Tali petizioni possono riguardare materia di esclusiva competenza locale che abbia interesse generale o di particolare gravità purché adeguatamente motivate.
3. Non saranno prese in considerazione petizioni a contenuto generico, prive di motivazioni o corrispettive di altre già presentate per le quali l'Amministrazione si sia già espressa. La competenza a decidere sull'eventuale rigetto spetta al Segretario Generale.
4. La petizione può essere rivolta al Sindaco o al Consiglio comunale.

Art. 9

Sottoscrittori e Promotori delle Petizioni

1. Possono presentare petizioni almeno tre formazioni sociali iscritte nell'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 3.
2. Nel presentare la petizione vanno indicati i promotori, per un massimo di tre persone che sono delegate a tenere i rapporti con l'amministrazione.

Art. 10

Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Le firme devono essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione.
3. Ogni firma deve essere accompagnata dalla indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Art. 11

Autenticazione delle firme

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate ai sensi di legge.
2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
3. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà del cittadino analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità del cittadino.

Art. 12

Deposito della Petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. Le petizioni devono pervenire all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e invia la documentazione al Segretario Generale.
2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori.
3. Il Segretario Generale delega ad un funzionario l'accertamento della regolarità delle relative autenticazioni e l'appartenenza dei presentatori alle categorie di cui all'art. 3. Entro 10 giorni il Segretario Generale si pronuncia circa l'ammissibilità, con riferimento alla attinenza delle petizioni alle funzioni del Comune e se ammissibili le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.
4. In caso di dichiarata inammissibilità ne viene data immediata comunicazione ai promotori.

Art. 13

Trattazione della Petizione indirizzata al Sindaco

1. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione della petizione, il Sindaco ovvero un Assessore da lui delegato risponde alla petizione ed eventualmente può, nel corso del procedimento, convocare i referenti della petizione.
2. La risposta scritta deve essere sempre motivata ed è inviata ai promotori designati nella presentazione della petizione, tramite posta cartacea oppure posta elettronica certificata.
3. Nella risposta si dà atto dei eventuali provvedimenti consequenziali assunti o dell'impossibilità di provvedere.
4. I provvedimenti di adesione o di archiviazione della petizione devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 14

Trattazione della Petizione indirizzata al Consiglio comunale

1. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione della petizione, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a trattare il tema oggetto della petizione dichiarata ammissibile in Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio prima della discussione in Consiglio Comunale, di concerto con il Presidente della Commissione consiliare competente, può convocare una seduta di commissione per la trattazione della petizione.
3. Il Presidente del Consiglio comunica in tempo utile ai promotori, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente o in Consiglio Comunale.
4. In sede di Commissione i proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti.
5. I provvedimenti di adesione o di archiviazione della petizione devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

CAPO III PROPOSTE

Art. 15

Oggetto

1. Le proposte consentono di richiedere l'adozione di atti amministrativi.
2. La proposta di deliberazione può essere rivolta al Sindaco o al Consiglio Comunale.
3. Lo schema di provvedimento deve indicare necessariamente l'oggetto e ricadere - pena la non ammissibilità alla trattazione ed al voto - nella competenza provvedimentale degli organi collegiali del Comune.
4. La proposta di provvedimento deve essere articolata come segue:
 - una premessa in cui siano esposti gli elementi di fatto ed il quadro normativo che costituisce riferimento per la decisione;
 - le motivazioni della proposta;
 - la proposta del provvedimento che s'intende adottare;
 - la indicazione, per i provvedimenti che hanno effetti finanziari dei mezzi per far fronte a tali effetti con riferimento alle risorse previste nel bilancio comunale;
5. Se la proposta ha ad oggetto una disciplina regolamentare deve essere redatta in articoli.
6. Non sono ammesse proposte nelle materie di cui all'art. 29, comma 2 dello Statuto nonché in tema di funzionamento degli organi comunali.

Art. 16

Sottoscrittori e Promotori delle Proposte

1. Possono presentare proposte di deliberazione almeno tre formazioni sociali iscritte nell'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazioni di cui al precedente art. 3.
2. Nel presentare la proposta si debbono indicare i promotori, per un massimo di tre persone che sono delegati a tenere i rapporti con l'amministrazione.

Art. 17

Collaborazione degli Uffici e Accordi

1. I promotori possono richiedere al Sindaco di avvalersi, per la stesura della proposta di deliberazione della collaborazione degli uffici competenti, dell'ufficio di ragioneria e della consulenza del Segretario Generale.
2. A norma dell'art. 26 dello Statuto tra l'amministrazione ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per la cui adozione è stata avanzata la proposta.

Art. 18

Raccolta delle firme, autenticazione, deposito

Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 10 e successivi del Capo II del presente regolamento.

Art. 19

Verifica dell'ammissibilità della proposta

1. Gli uffici della Segreteria generale procedono entro 10 giorni alla verifica della regolarità formale della proposta, delle sottoscrizioni, del possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti previsti dallo statuto, della esistenza di tutti gli elementi essenziali della proposta medesima e della assenza nello schema di elementi che renderebbero nullo il provvedimento ove approvato dall'organo comunale competente.
2. Dell'esito della verifica il Segretario generale informa, indicandone i motivi, il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i promotori.

Art. 20

Esito della Proposta

1. A norma dell'art. 26 dello Statuto nel termine di trenta giorni dal momento della presentazione della proposta l'organo competente deve sentire i proponenti.
2. Il Sindaco e la Giunta o il Consiglio adottano sulla proposta di deliberazione motivata decisione nel termine di 30 giorni dalla dichiarata ammissibilità.
3. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.

CAPO IV INIZIATIVE

Art. 21

Oggetto

1. L'iniziativa concede la possibilità di proporre atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
2. L'iniziativa non può avere ad oggetto le materie inerenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica del personale;
- b) gli atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio.

Art. 22

Sottoscrittori e Promotori delle Iniziative

1. Possono esercitare l'iniziativa almeno tre formazioni sociali iscritte nell'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazioni di cui al precedente art. 3.
2. L'iniziativa si esercita, altresì, mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un consiglio circoscrizionale.
3. Nel presentare l'iniziativa vanno indicati i promotori, per un massimo di tre persone che sono delegati a tenere i rapporti con l'amministrazione.

Art. 23

Collaborazione degli Uffici

Ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto, il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, da funzionari o da legali comunali.

Art. 24

Raccolta delle firme, autenticazione, deposito e ammissibilità

Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito e l'ammissibilità si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 10 e successivi del Capo II del presente regolamento.

Art. 25

Esito della Iniziativa

A norma dell'art. 27 dello Statuto il Consiglio Comunale delibera, in ordine al suddetto progetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ammissibilità. Scaduto tale termine, la proposta normativa è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

TITOLO III DIRITTO DI UDIENZA E CONSULTAZIONI

CAPO I DIRITTO DI UDIENZA

Art. 26

Oggetto e finalità

1. A norma dell'art. 28 dello Statuto ai cittadini, singoli o associati, è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste nei precedenti articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, ovvero il diritto di essere ricevuti e di ottenere risposte dagli amministratori e dai dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi comunali su questioni pertinenti con le funzioni del comune.
2. Il diritto di intervento è inteso come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi individuali e della collettività. Esso si distingue dal diritto di accesso o di ricevimento da parte

degli organi istituzionali e burocratici, perché è indirizzato non solo ad assumere o fornire informazioni, ma ad assolvere alla funzione di strumento di partecipazione esplicita garantita ai cittadini singoli ed associati.

Art. 27

Modalità ed Esito

1. L'udienza deve essere richiesta per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, a mezzo posta elettronica certificata o tramite domanda sottoscritta dal richiedente accompagnata da fotocopia del documento di identità e depositata presso l'URP. La richiesta di udienza deve ricevere risposta a mezzo scritto o informatico entro trenta giorni. L'udienza deve avere luogo entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a meno che l'amministrazione non fornisca adeguata motivazione che la richiesta del cittadino ha ad oggetto questioni non pertinenti con le funzioni del comune.
2. Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale, anche a mezzo informatico, che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

CAPO II CONSULTAZIONI

Art. 28

Oggetto

1. A norma dell'art. 33 dello Statuto commi 1 e 2, la Giunta, per iniziativa propria, su proposta di 500 cittadini o di un consiglio circoscrizionale può indire la consultazione della cittadinanza o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, per dibattere problemi di particolare rilievo per la comunità o per determinate fasce di popolazione.
2. A norma dell'art. 33 dello Statuto comma 7, il Consiglio Comunale può deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva di comunità o di particolari formazioni sociali.

Art. 29

Tempi e modalità di presentazione della Richiesta di Consultazione

1. Nel caso di richiesta da parte dei cittadini, essa deve essere indirizzata alla Giunta, presentata in forma scritta, e depositata presso l'U.R.P.
2. La richiesta per essere valida deve contenere:
 - a) l'oggetto e la motivazione della richiesta;
 - b) l'indicazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero del documento di identità dei 500 firmatari;
 - c) l'indicazione del referente della proposta, al quale verranno indirizzate le comunicazioni in merito all'esito della richiesta.
3. La richiesta da parte di un Consiglio Circoscrizionale deve avvenire a mezzo di delibera consiliare approvata a maggioranza semplice ed indirizzata alla Giunta.

Art. 30

Tempi e modalità di Convocazione

1. La risposta da parte della Giunta deve pervenire al referente della richiesta o al Consiglio circoscrizionale richiedente entro 30 giorni a mezzo posta o posta elettronica certificata.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato o anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
3. L'Assemblea popolare o le altre forme di consultazione devono avere luogo entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Giunta. Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono comunque avere luogo in coincidenza con altre di operazioni di voto.
4. Nel caso delle Assemblee popolari la Giunta rende noto ai richiedenti la data, l'ora, il luogo e l'oggetto dell'assemblea e pubblicizza a mezzo di comunicati stampa e pubblicazione sul sito del Comune la convocazione dell'Assemblea Popolare per consentirne la più ampia partecipazione.
5. Le Assemblee popolari avvengono alla presenza del Sindaco o di un suo delegato. Nel caso di Assemblee popolari che hanno ad oggetto temi di stretta competenza delle Circoscrizioni, queste ultime devono essere coinvolte nell'organizzazione della consultazione e svolgersi in via preferenziale nella forma di Consigli Circoscrizionali aperti.

Art. 31

Esito delle Consultazioni

La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica alla Giunta ed al Consiglio Comunale, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini. In particolare, dei documenti discussi e approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere comunque data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione.

Art. 32

Consultazioni indette dal Consiglio Comunale e dai Consigli di Circoscrizione

Il Consiglio Comunale ed i Consigli Circoscrizionali, in conformità con le norme che regolano il loro funzionamento, possono deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva di comunità o di particolari formazioni sociali.

Art. 33

Altre forme di consultazione

La Giunta, il Consiglio Comunale e i Consigli di Circoscrizione allo scopo di promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica della città di tutte le fasce di età di cui si compone la cittadinanza possono deliberare la convocazione di assemblee e di consigli aperti che prevedano il coinvolgimento di bambini, giovani e anziani su temi generali che riguardano la comunità locale. Di queste assemblee e consigli aperti vengono redatti appositi verbali e viene data pubblicità attraverso il sito del Comune di Messina.

TITOLO IV REFERENDUM COMUNALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 34

Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma degli articoli 29, 30 e 31 dello Statuto, sono ammessi referendum abrogativi, consultivi e propositivi.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini titolari dei diritti di partecipazione, a norma dell'Art.3 del presente regolamento, esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto manifestano sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.
3. In particolare i soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono:
 - a) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
 - b) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) con il referendum propositivo chiedere l'adozione di un provvedimento al Consiglio Comunale.
4. Il referendum popolare deve riguardare provvedimenti di interesse generale e di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, salvo quelli riportati al successivo comma 5 espressamente non ammessi dallo Statuto.
5. Il quesito referendario ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto comunale non può avere ad oggetto:
 - a) le delibere di bilancio;
 - b) i provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi;
 - c) i regolamenti interni del Consiglio comunale;
 - d) le deliberazioni relative ad elezioni, designazioni, nomine, revoche o decadenza;
 - e) le deliberazioni costituenti atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme legislative, regolamentari o statuarie;
 - f) le deliberazioni la cui abrogazione comporterebbe il pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive di terzi, di quelle che risultano già eseguite e di quelle emanate previo accordo con i privati;
 - g) le deliberazioni di assunzioni di mutui o emissione di prestito.

Art. 35

Il quesito referendario

1. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato in forma chiara e semplice.
2. Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. A norma dell'articolo 32 dello Statuto, la decisione sull'ammissibilità dei quesiti spetta al Comitato dei Garanti.

Art. 36

Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei Garanti, composto a norma dell'art. 32, è assistito da un funzionario designato dal Sindaco su proposta del Segretario generale che funge da segretario, con compiti di assistenza e verbalizzazione.

2. Spetta al Comitato dei Garanti decidere sull'ammissibilità dei referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui provvedimenti conseguenti alla emanazione di una deliberazione ai sensi dell'art. 29, comma settimo dello Statuto e dell'art. 55 comma 3 del presente regolamento.
3. Il Comitato dei Garanti assume le proprie determinazioni in seduta pubblica; ha facoltà di accesso agli atti del Comune e può disporre, per l'esercizio delle sue funzioni, audizioni dei dirigenti dei servizi interessati al quesito referendario.

Art. 37

Giudizio di ammissibilità

1. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità della materia;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito.
2. È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione nonché qualsiasi giudizio di merito.

Art. 38

Data e modalità di effettuazione del Referendum

1. Il referendum è indetto dal segretario generale per una domenica compresa tra il venticinquesimo ed il cinquantesimo giorno successivo alla dichiarazione di ammissibilità o alle successive verifiche di regolarità della procedura di presentazione.
2. A norma dell'art. 31 comma 1 dello Statuto, in caso di pluralità di richieste referendarie, si segue l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando il criterio che le consultazioni del corpo elettorale avranno luogo per gruppi di referendum nel corso di due sessioni semestrali.
3. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse.

Art. 39

Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circostrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni a norma di legge.

CAPO II

REFERENDUM DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA O ABROGATIVO

Art. 40

Richiesta di Referendum abrogativo

1. Il Referendum abrogativo, a norma dell'articolo 29 comma 1 dello Statuto, può essere promosso con richiesta presentata da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina.
2. La richiesta può essere altresì presentata dal Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta, con la quale viene dichiarata l'incompatibilità dell'atto, cui si riferisce il quesito referendario, con il programma politico presentato a norma della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
3. La richiesta deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, contenente gli estremi e l'oggetto della deliberazione e delle eventuali deliberazioni ad essa connesse di cui si chiede la revoca.
4. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione dei promotori con una adeguata motivazione della richiesta stessa.

Art. 41

Modalità di promozione e revoca del Referendum Abrogativo

1. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la segreteria generale del Comune entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto cui si riferisce.
2. I soggetti di cui all'articolo 40 comma 1 che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richiesta di Referendum Abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.
3. I promotori del referendum possono chiedere al Comitato dei Garanti il giudizio di ammissibilità prima di provvedere alla raccolta delle firme necessarie.
4. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 42.
5. Non si fa luogo a referendum di consultazione successiva abrogativo se almeno venti giorni prima della consultazione il consiglio provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Art. 42

Raccolta delle firme e autenticazione

1. Il termine utile per la raccolta delle firme nel numero prescritto è di giorni 90 naturali consecutivi. Il termine suddetto decorre dalla data di richiesta del referendum (art.41 comma 1) o nel caso in cui si richieda il giudizio di ammissibilità (art. 41 comma 3), dell'avvenuta notifica al rappresentante dei richiedenti della decisione di ammissibilità del referendum emessa dal Comitato dei Garanti.
2. Le firme sono apposte dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Messina - Richiesta di referendum di consultazione successiva (o abrogativo) popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
3. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati all'Ufficio Servizi Demografici, che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
4. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Messina è accertata d'ufficio.
5. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi di legge.
6. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali. L'autenticazione delle firme effettuata dal Segretario Generale o suo delegato o dai funzionari incaricati dal Sindaco è esente da spese.
7. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di

volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 43

Deposito delle firme

1. Il deposito con unico atto, presso la Segreteria Generale del Comune, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre membri del Comitato Promotore, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
2. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato entro i termini stabiliti all'art. 42 comma 1. Qualora il termine cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

Art. 44

Verifica della raccolta delle firme a cura del segretario comunale oppure del funzionario all'uopo delegato

1. Il Segretario comunale o il funzionario all'uopo delegato entro 15 giorni dal deposito delle firme accerta:
 - a) se le firme apposte risultino regolarmente autenticate e se i firmatari risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune, provvedendo, se del caso, alla cancellazione delle firme risultanti irregolari;
 - b) se il numero delle firme riscontrate regolari raggiunga quello minimo richiesto dall'art. 40 comma 1.
2. Il risultato della verifica deve essere immediatamente notificato al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Comitato Promotore.

Art. 45

Improcedibilità della richiesta referendaria per mancanza del numero necessario di sottoscrizioni

1. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di richiesta del Referendum, il Segretario Generale comunica il risultato della verifica e l'improcedibilità della richiesta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
2. Qualora l'insufficienza delle sottoscrizioni sia accertata prima della decorrenza dei termini previsti nell'art. 42 comma 1 per la raccolta delle firme, i proponenti possono depositare le sottoscrizioni necessarie per il raggiungimento del numero richiesto fino allo scadere del termine stesso.

Art. 46

Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo

1. Il Comitato dei Garanti:
 - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo prima della raccolta delle firme se richiesto dal Comitato Promotore, o entro quindici giorni dal deposito delle firme;
 - b) giudica l'ammissibilità del referendum su richiesta del Sindaco in base alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

- c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Comitato Promotore e alla Segreteria Generale.
2. Il Comitato Promotore del referendum può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i promotori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

CAPO III REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 47

Modalità di promozione, questione sospensiva e revoca del Referendum Consultivo

1. A norma dell'articolo 30 comma 1 dello Statuto, nelle materie di sua competenza, Il Consiglio Comunale, prima di procedere alla emanazione di provvedimenti di interesse generale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di indire un referendum consultivo.
2. La partecipazione al referendum consultivo può essere limitata, in relazione all'oggetto del quesito referendario, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza o dell'appartenenza a determinate categorie.
3. Indetto il referendum, l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, è sospesa a meno che, con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri, non si accerti la ricorrenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.
4. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del precedente CAPO II, in quanto compatibili.

CAPO IV REFERENDUM PROPOSITIVO

Art. 48

Modalità di promozione e revoca del Referendum Propositivo

1. Almeno tre Consigli Circostrizionali o almeno quattromila elettori possono presentare una richiesta motivata di atto di indirizzo politico o di carattere amministrativo generale da adottarsi dal Consiglio Comunale. Se su tali richieste il Consiglio non si pronuncia nel termine di sei mesi della presentazione, i promotori possono chiedere l'indizione di referendum propositivo sullo stesso oggetto.
2. Può indire referendum propositivo anche il Sindaco, su conforme delibera della Giunta, con riguardo a proposte non approvate dal Consiglio Comunale e dichiarate, all'atto della presentazione, essenziali per l'attuazione del programma presentato ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
3. Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione l'organo competente provveda in maniera conforme alla richiesta referendaria.
4. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del precedente CAPO II, in quanto compatibili.

CAPO V
INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE
REFERENDARIA

Art. 49

Indizione del Referendum

1. Il Segretario Generale, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art 47 comma 1, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità e della verifica della procedura di cui all'art.45 e 46, in caso di Referendum Abrogativo, o nei casi previsti nell'art 48 commi 1 e 2 per il Referendum Propositivo, indice la consultazione referendaria.
2. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

Art. 50

Aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Le votazioni per il referendum si svolgono con voto diretto, libero e segreto.

Art. 51

Competenze della Giunta Municipale

Il numero dei seggi e la loro dislocazione così come ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento del referendum, sono di competenza della Giunta Municipale.

Art. 52

Schede

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del Servizio elettorale del Comune.
2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum indetti e di non ritirare le relative schede.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste del seggio elettorale, previa esibizione del certificato elettorale ed identificazione mediante carta di identità o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Sono altresì ammessi i titolari di diritti di partecipazione muniti del documento di cui all'art. 3 comma 2.
5. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmando l'apposito registro-elenco.

Art. 53

Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio elettorale, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.
2. Per le operazioni di spoglio delle schede si prosegue a norma di legge.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito, secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum riportato nella delibera di indizione.
4. Il Presidente di ciascun Ufficio Elettorale di sezione, completate le operazioni di scrutinio, dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che viene trasmesso con tutti gli atti e le schede di votazione all'Ufficio Elettorale centrale.

Art. 54

Risultato della consultazione referendaria

1. L'Ufficio Elettorale centrale, entro 10 giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.
2. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 55

Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Segretario Generale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Nel caso del Referendum Abrogativo il Consiglio Comunale deve deliberare sull'oggetto del referendum in relazione al suo esito entro i sessanta giorni successivi. Se non vi provvede, i promotori del referendum possono fare istanza per la nomina di un commissario ad acta.
3. Il Consiglio, qualora intenda discostarsi dall'esito del quesito referendario, deve adottare motivata deliberazione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformità della deliberazione all'avviso degli elettori è rimesso al Comitato dei Garanti.
4. In caso di Referendum Consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
5. In caso di Referendum Propositivo qualora la richiesta di provvedimento sottoposta al voto popolare sia approvata, l'organo competente è tenuto, entro trenta giorni, a deliberare sull'oggetto del referendum. Qualora non vi provveda i promotori possono chiedere la nomina di un commissario ad acta.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 56

Spese

Contestualmente all'indizione del referendum dovrà essere accertato che il bilancio comunale, nell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento presenti poste adeguate alle spese che si prevede di sostenere, proponendo - ove occorra - i necessari correttivi.

Art. 57

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.